



II MUNICIPALITA'

AVVOCATA - MONTECALVARIO
MERCATO - PENDINO
PORTO - San GIUSEPPE

REGOLAMENTO **DEL** **CONSIGLIO DEI** **RAGAZZI**

Approvato con deliberazione del Consiglio della Municipalità n. 1 del 02.01.07

Testo coordinato a seguito di modifica dell'art. 5 approvata
all'unanimità nella seduta del Consiglio del 25.01.07

PREMESSA

Lo Statuto del Comune di Napoli riconosce l'importanza delle forme di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali delle istituzioni elettive del Comune e delle Municipalità.

La popolazione giovane presente nel territorio della II Municipalità rappresenta una percentuale non trascurabile dei residenti.

Il Consiglio della II Municipalità intende intervenire con quanti più strumenti possibili sulle questioni connesse alla condizione giovanile, nonché dare pronte risposte alle aspirazioni legittime dei giovani e creare con loro un filo diretto, riavvicinando gli stessi alle istituzioni e rendendoli consapevoli delle opportunità loro rivolte.

Alla luce di quanto su esposto, il Consiglio della II Municipalità istituisce il Consiglio dei Ragazzi e ne regola la costituzione ed il funzionamento.

ART.1

E' istituito il Consiglio dei ragazzi eletti dagli studenti delle scuole elementari e medie inferiori della II Municipalità che avrà come sede le strutture Municipali di Piazza Dante e Corso Garibaldi.

ART.2

I componenti del Consiglio dei ragazzi sono eletti entro 90 giorni dalla data di approvazione della delibera consiliare di approvazione del presente regolamento.

ART.3

I componenti del Consiglio dei ragazzi restano in carica per tutta la durata del Consiglio della Municipalità.

I consiglieri eletti della quinta elementare e della terza media, al termine dell'anno scolastico, vengono sostituiti dai primi dei non eletti della stessa scuola.

ART.4

La composizione numerica del Consiglio dei ragazzi, viene ripartita nei seguenti modi:

- a) ogni scuola a sede unica elegge 1 rappresentanti**
- b) ogni succursale elegge un rappresentante;**
- c) ogni scuola paritaria elegge un solo rappresentante**

La legittimità è garantita dall'elezione di un minimo di 20 ed un massimo di 30 rappresentanti.

ART. 5

Sono elettori e possono candidarsi alunni della IV e V classe elementare e delle classi della scuola media.

ART. 6

Il Capo d'Istituto è tenuto a fissare la data delle elezioni e predisporre i seggi elettorali che saranno costituiti da ragazzi;

ART.7

Le candidature vengono affisse almeno 10 giorni prima dell'elezione negli spazi consentiti dalla scuola ed i candidati vengono presentati dal Capo d'Istituto;

ART. 8

L'elezione avviene nel seggio elettorale scolastico, in un unico turno a scrutinio segreto, esprimendo una sola preferenza;

ART.9

Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, a parità di preferenze viene eletto il candidato di maggiore età;

ART. 10

Entro 10 giorni dal completamento delle operazioni di scrutinio, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare i nominativi ed i dati anagrafici degli eletti al Coordinatore della II Municipalità;

ART.11

Il Presidente della II^Municipalità provvederà a convocare il consiglio entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione.

ART. 12

La prima seduta è presieduta dal Presidente della Municipalità e dai Consiglieri che proclamerà i neo consiglieri;

ART. 13

Nella seduta successiva, presieduta dal Presidente della II Municipalità, gli eletti del Consiglio dei ragazzi eleggono il loro Presidente, fissano l'O. d. G. e la seduta del prossimo Consiglio.

Ai lavori assiste il Coordinatore della Municipalità, o suo delegato.

ART. 14

Il Presidente del Consiglio dei ragazzi deciderà con gli eletti la ripartizione ed il numero delle Commissioni e l'elezioni dei Presidenti;

ART. 15

Tutti gli atti approvati dal Consiglio dei ragazzi saranno messi all'O. d. G. nella prima seduta utile del Consiglio Municipale;

ART. 16

Per tutto ciò che non è previsto nel Regolamento fa testo, per quanto compatibile, il “ Regolamento di Funzionamento del Consiglio della Municipalità”.